

AUTOFERROTRANVIERI - RAPPORTO DI LAVORO – GIURISDIZIONE

Tribunale di Trieste 13 gennaio 2003 n. 15

Giudice Sonogo.

Ric. Carmine Fedele, Res. Azienda Consorziale Trasporti della Provincia di Trieste (ACT)

Destituzione dal servizio di autoferrotranviere – natura disciplinare – giurisdizione ordinaria – insussistenza.

In tema di destituzione dal servizio adattata da azienda autoferrotranviaria permane la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 58, comma secondo, dell'allegato A) al R.D. n. 148/1931. Pur nella vigenza del DLGS 80/98 che attribuisce al Giudice del Lavoro giurisdizione e competenza in tema di pubblico impiego, sussiste quale scelta discrezionale del legislatore la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli autoferrotranviari.

Il Tribunale di Trieste, investito di una controversia, attiene la destituzione di un dipendente della locale Azienda di Trasporti Urbani, dopo aver ricondotto la fattispecie nell'ambito delle sanzioni disciplinari ritiene non sussistere la propria giurisdizione in base a quanto previsto dall'articolo 58 comma secondo, dell'allegato A) al R.D. n. 148/1931 in ordine ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli autoferrotranviari.

Come noto, il DLGS 80/98 ha devoluto alla giurisdizione ordinaria ed alla competenza del Giudice del Lavoro le controversie attinenti la gran parte dei rapporti di lavoro.

Accadde così che rapporti di lavoro attraverso i quali gli enti pubblici esercitano attività a forte connotato pubblicistico siano ormai regolamentati su base contrattuale ed affidati alla giurisdizione ordinaria.

Altri rapporti di lavoro (vedi poste e ferrovie) hanno assunto connotati privatistici a seguito del mutamento della figura giuridica del datore di lavoro.

Il rapporto degli autoferrotranviari di sicura natura contrattuale si trova invece ed al contrario in forza della legge n. 148 del 1931 assoggettato alla giurisdizione amministrativa.

Si verifica così una sorta di asimmetria di disciplina che non trova più la propria giustificazione nella "ratio legis" dal momento che rapporti inerenti il settore dei trasporti basti pensare alle ferrovie o al trasporto aereo sono non solo regolamentati dal diritto privato ma trovano nel Giudice ordinario ed in particolare nel Giudice del Lavoro, il loro ambito di giurisdizione.

Nel caso della sentenza annotata, il Tribunale di Trieste ha riaffermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla base delle recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione (Cass. Ordinanza n. 16049/2002).